

DA NOTIFICARE

- 1) Notaio O. Soraceo Lucera;
- 2) Avv. G. Savino (c/o B. Pagliaro Lucera)
- 3) Avv. P. Soldano (Torreannunziata)
- 4) Avv. G. Savino (c/o B. Pagliaro di Lucera)
- 5) Avv. A. Saffer (c/o B. Rema Lucera)
- 6) Avv. R. Angeloro (Torreannunziata)
- 7) Avv. G. Russo (c/o Lucera)

TRIBUNALE DI LUCERA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

G.E.

nella procedura esecutiva n. 160/00 promossa da Banca Pagliaro di Lucera

la istanza di vendita e sentiti gli interessati;
l'art. 569 c.p.c.;
ha ritenuto l'inopportunità di procedere alla vendita dell'immobile pignorato senza
i sensi degli artt. 570 e segg. c.p.c.;
ha applicato l'art. 591 bis c.p.c.;

ORDINA

la vendita all'incanto degli immobili oggetto di pignoramento;


DELEGA

al notaio dott. Orazio Soraceo con sede in Lucera per
l'esecuzione delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli artt. 576 e segg.

DISPONE CHE

il notaio delegato determinerà il giorno, il luogo e l'ora dell'incanto, che
saranno indicati nei lotti risultanti dalla relazione dell'esperto di ufficio, ad esclusione di quelli
per i quali è stata rinuncia, entro il termine massimo di giorni 120 dalla
data della presente ordinanza al notaio delegato; di tutto, il notaio darà
avviso d'asta che avrà cura di redigere, ai sensi e con le modalità di cui
al primo comma c.p.c., dandone avviso ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c.;
gli immobili saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano in relazione alla legge n. 47/85 e successive modifiche e integrazioni,
e risultano altresì dalla relazione dell'esperto di ufficio
depositata il 23/5/02, al prezzo e con gli aumenti

del prezzo base per ciascun lotto, che saranno anche essi indicati
nel foglio di Ha O. 26.22 (alla pag. 8 della relazione)
di Ha O. 26.22 (alla pag. 8 della relazione)
per essere ammessi all'incanto, dovranno prestare cauzione non
inferiore al 20% del prezzo base e depositare altra somma non inferiore al 20% del
prezzo base per le spese inerenti alla effettuazione della vendita ed al
canone di proprietà, con due distinti assegni circolari, intestati entrambi al
notaio delegato, depositarsi presso lo studio di quest'ultimo, unitamente alla
relazione di partecipazione all'asta, il giorno feriale antecedente a quello
della vendita, alle nove alle ore dodici;



Per l'incanto
il 5 APRILE 2002

IL CANCELLIERE C1
(O. Soraceo)

- Post. 34

d) l'aggiudicatario definitivo dovrà versare entro il termine non superiore a 30 giorni dall'incanto e con le modalità di cui sopra il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata;

e) l'importo della cauzione, delle spese per il trasferimento della proprietà e del prezzo di aggiudicazione saranno depositati dal notaio sul libretto di cui alla successiva lettera g);

f) oltre alle forme di pubblicità prescritte dalla legge l'avviso d'asta, per estratto, dovrà essere pubblicato per una sola volta, col rilievo di due "moduli", su un quotidiano della provincia di Foggia, nonchè per mezzo di affissione di manifesti murari in numero di 30 per la durata di giorni tre nei comuni di Torreumaggiore;

g) perchè il notaio possa procedere alla pubblicazione di cui alla superiore lettera f) il creditore precedente verserà, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, un fondo spese di £ 2.000.000, da integrare, ove necessario, con altri versamenti di uguale importo per ogni rifissazione di incanto; del mancato versamento entro il termine prefissato, il notaio informerà il giudice nei successivi dieci giorni, dichiarando se intende o meno rinunciare al suo incarico; il notaio verserà detto acconto su libretto di deposito nominativo, con indicazione sussidiaria della procedura esecutiva, presso la banca Credit, filiale della città di residenza del notaio, e ne fornirà il resoconto, unitamente ad eventuali integrazioni disposte, in sede di progetto di riparto del ricavato, ovvero in sede di estinzione della procedura esecutiva;

h) le pubblicazioni e le affissioni dovranno essere ultimate almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'incanto, a cura del notaio;

i) il notaio provvederà alla fissazione di ulteriori incanti, che dovranno avere luogo nel termine massimo di giorni 90 dal precedente incanto deserto; provvederà inoltre sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli artt. 587, 590 e 591 c.p.c.;

l) le offerte dopo l'incanto, ai sensi e nel termine di cui all'art. 584 c.p.c., andranno effettuate presso il notaio delegato con le stesse modalità di cui alla lettera d) che precede; in conseguenza di ciò, il notaio procederà alla gara alle stesse condizioni di cui alla presente ordinanza, ove compatibili, avendo come prezzo base quello commisurato all'offerta in aumento, specificandosi espressamente nell'avviso che la nuova gara è aperta, oltre che all'aggiudicatario provvisorio ed all'aumentante di sesto, anche ai soggetti che, avendo partecipato all'incanto in relazione ai lotti per i quali vi è stato aumento di sesto, non hanno superato il prezzo di aggiudicazione;

m) il notaio delegato procederà, altresì, a tutte le formalità conseguenti al decreto di trasferimento dell'immobile venduto, ai sensi dell'art. 591 bis n. 5 c.p.c.; a

l
c
P
c:
in
ar
int
ap
de
for
del

che
sub
vers
prez
all'ar
norm
o l
dell'e
assur
dall'ar
paghi

firmato dal giudice, provvederà senza nessuna altra formalità a depositarlo tra i suoi originali; copia autentica del decreto di trasferimento dovrà essere allegata agli atti della procedura esecutiva, a cura del notaio;

n) il notaio è, inoltre, delegato per la redazione e firma della dichiarazione INVIM;

o) il notaio delegato provvederà infine alla redazione del progetto di divisione della somma ricavata dalla vendita, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e a depositarlo in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore; a tale scopo, una volta provveduto al pagamento delle imposte e delle spese dovute sul decreto, il notaio inviterà i creditori a depositare analitiche note specifiche contenenti l'indicazione di quanto dovuto per capitale, interessi e competenze della procedura esecutiva; il progetto di distribuzione sarà approntato dal notaio sulla scorta di tali note specifiche, e trasmesso al giudice dell'esecuzione, salvo il potere di quest'ultimo di provvedere direttamente alla formazione del progetto di distribuzione, escludendo tale attività dalla presente delega.

p) prevede, a norma del quarto comma del D.L.vo n.385 del 1° settembre 1993, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nell'eventuale contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, versino, entro venti giorni dalla vendita definitiva, direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa, con le conseguenze di cui all'art. 587 c.p.c., in caso di mancato versamento nel termine stabilito; rammenta, a norma del quinto comma del D.L.vo n.385 del 1° settembre 1993, che l'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purchè entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del c.p.c. ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

Lucera, li

3 APR 2003

CANCELLERIA
3 APR 2003

Il G.E. - G.O.T.

Avv. Emilio Curci

